

BOZZE DI STAMPA

24 marzo 2026

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Valorizzazione della risorsa mare (1624-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-ter», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché sulla sostenibilità sociale delle misure proposte, con particolare riferimento agli effetti sull'occupazione, alle condizioni di lavoro e alla coerenza con le politiche di formazione continua, riqualificazione professionale e rafforzamento delle competenze nei settori marittimi interessati.».

1.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, nonché di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le materie di competenza regionale.».

1.4

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'università e della ricerca» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le materie di competenza regionale».

1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, nonché di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le materie di competenza regionale».

1.6

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'università e della ricerca» aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché di ANCIM».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

POTENTI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante valorizzazione della
risorsa mare;

premesso che:

con il suddetto DDL, il Parlamento tenta finalmente di costruire un
quadro generale organico, capace di colmare frammentazioni e vuoti legisla-
tivi che da anni pesano sugli operatori del settore;

in particolare, è volontà del legislatore sostenere la sicurezza della navigazione ed il comparto produttivo delle imbarcazioni. In questa ottica è interesse del sistema produttivo insediato lungo il Canale dei Navicelli in Comune di Pisa di vedere realizzata l'opera di un "ponte mobile" a Calambrone, il canale dello Scolmatore che unisce sponda livornese e sponda pisana, attraverso appunto, un nuovo ponte di 145 metri e di tre campate, di cui la centrale mobile;

l'opera è indispensabile per sostituire l'attuale infrastruttura fissa che per la presenza di molti archi ed un assetto schiacciato non permette il passaggio non solo di barche grandi ma anche di quelle medie;

in questo modo le navi che arriveranno dal canale dei Navicelli e dunque da Pisa potranno dirigersi direttamente in mare aperto attraverso lo Scolmatore, senza entrare nel porto di Livorno e senza più l'onere di dover oltrepassare quattro ponti ed aprire le porte vinciane e quindi riducendo il rischio di attraversamento delle aree portuali.

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere misure intese a supportare la stesura progettuale e la realizzazione dell'infrastruttura

G1.101

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Valorizzazione della risorsa mare";

premesso che:

l'articolo 1-*bis*, introduce modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2026, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

l'articolo 1 del provvedimento interviene sulla disciplina del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 173 del 2022, cui è attribuita l'elaborazione e l'approvazione del Piano del mare (PDM);

il medesimo articolo integra gli indirizzi strategici del PDM, prevedendo espressamente anche la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico;

il Piano del mare costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore e per il coordinamento delle politiche pubbliche relative alla risorsa mare;

considerato che:

Il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura stabilisce obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri con riferimento agli ecosistemi marini e costieri, prevedendo, in particolare:

- il ripristino di almeno il 20 per cento delle aree marine entro il 2030;
- l'adozione di misure di recupero degli habitat marini degradati, con obiettivi progressivi al 2030, 2040 e 2050;
- l'adozione di misure di ripristino degli habitat marini elencati negli allegati I e II del regolamento;

è necessario assicurare la coerenza tra le politiche di valorizzazione economica del mare e gli obblighi europei di tutela e ripristino ambientale;

è necessario che gli obiettivi vincolanti del Regolamento trovino coerente applicazione in ogni atto legislativo, regolamentare o programmatico adottato a livello nazionale, anche di natura non strettamente ambientale, così da garantire un quadro normativo unitario e favorirne l'effettivo conseguimento;

impegna il Governo A:

garantire che, nell'ambito dell'elaborazione e dell'aggiornamento del Piano del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 173 del 2022, come modificato dal presente provvedimento, siano esplicitamente integrati gli obiettivi di ripristino degli ecosistemi marini e costieri previsti dal Regolamento (UE) 2024/1991;

prevedere che gli indirizzi strategici relativi alla valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico siano attuati in coerenza con i predetti obblighi europei, assicurando l'equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale;

promuovere, anche nell'ambito delle attività del CIPOM, l'adozione di strumenti di monitoraggio e di indicatori idonei a valutare il conseguimento degli obiettivi di ripristino degli ecosistemi marini, in coerenza con gli indicatori previsti dal Regolamento (UE) 2024/1991.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: «della cooperazione internazionale» inserire le seguenti: «, delle commissioni parlamentari competenti per materia».

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «dei trasporti» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.4

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, dopo le parole: «dei trasporti» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: «e dei trasporti,» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 4

4.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono sempre svolte nel rispetto degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea.».

4.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le attività di controllo e repressione svolte nella zona contigua devono essere proporzionate, necessarie e non discriminatorie e garantire in ogni caso il rispetto dei diritti umani, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dal diritto internazionale vigente.».

Art. 6

6.0.3

NICITA, IRTO, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Eventi meteomarini estremi)

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le disposizioni attuative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 18 del 2025, si intendono applicabili anche agli eventi meteo-marini estremi che comportano mareggiate, ingressioni marine e allagamenti.».

Art. 7

7.100 (già 7.8)

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1 dopo le parole: «da essi incaricati», aggiungere le seguenti: «nonché le immersioni effettuate senza supporto dei centri di immersione ed addestramento subacqueo o con il mero supporto logistico di superficie che rimangono libere.»

7.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2 sostituire le parole: «Le regioni» con le seguenti: «Il Ministero del turismo di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con il Ministero della cultura».

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

BASSO, IRTO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame istituisce e regola la zona contigua marittima, entro le 24 miglia marine, e la sua possibile sovrapposizione con spazi marittimi di altri Stati. Nella zona contigua l'Italia può esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari per il rispetto dei diritti statali acquisiti;

considerato che:

vi è un crescente interesse per l'esercizio di tali diritti anche nella dimensione subacquea, che possono riguardare la difesa, lo studio del cambiamento climatico - che ha nei mari il suo motore - la tutela del patrimonio

biologico e ambientale, lo sfruttamento dei fondali per attività minerarie e produzione alimentare, inclusa l'acquacoltura in profondità;

è necessario, in ambienti dove non si trasmettono le onde elettromagnetiche, disporre di adeguati sistemi di controllo, oggi ancora non disponibili, mediante tecnologie alternative di monitoraggio e comunicazioni innovative per prevenire e impedire lo svolgimento di queste attività da parte di altri Stati o di privati in aree di competenza nazionale italiana;

grazie all'azione del Polo nazionale della subacquea della Spezia e alla costituenda Agenzia per la sicurezza subacquea presso la Presidenza del Consiglio nell'ambito dei compiti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e l'approvazione del presente disegno di legge. Garantiscono l'avanzato posizionamento normativo e operativo dell'Italia nell'ambito della dimensione subacquea;

considerata altresì la consistenza delle realtà tecnologiche nazionali d'avanguardia mondiale attive nella dimensione subacquea, che vede la collaborazione tra grandi imprese quali Leonardo, Fincantieri e Saipem, con medie e piccole aziende altamente specializzate, università e la Difesa, per programmi di sviluppo duali con importanti ricadute in ambito civile;

impegna il Governo:

a valutare ogni possibile iniziativa per il rafforzamento, lo sviluppo industriale e il riconoscimento di una vera e propria "filiera industriale nazionale della dimensione subacquea", anche attraverso adeguati finanziamenti, per l'implementazione delle attività del Polo nazionale della subacquea e la dotazione finanziaria dell'Agenzia per la sicurezza subacquea;

a favorire, laddove le nuove tecnologie di monitoraggio e comunicazioni subacquee siano già mature, il loro rapido impiego estensivo in sostituzione dei tradizionali sistemi in uso da parte delle agenzie nazionali e regionali preposte ai controlli di qualità delle acque marine e agli studi oceanografici e climatici, poiché solo la disponibilità costante di dati permette di intercettare intrusioni, discontinuità e turbative, oltre a consentire analisi basate sull'intelligenza artificiale e l'integrazione dei dati delle acque profonde con quelli superficiali rilevati da satellite.

EMENDAMENTI

Art. 8

8.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: «autonomamente o»;*
 - b) sopprimere le seguenti parole: «libere o».*
-

8.100 (già 8.3)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) «attività di apnea a scopo ricreativo»: attività` ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di apnea e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea senza l'uso di autorespiratori. L'immersione dipende totalmente dall'ossigeno accumulato con il proprio respiro prima di immergersi e non è svolta per motivi tecnici o agonistici.

Conseguentemente, all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività di subacquea ricreativa o di apnea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifici codici di condotta volti a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantire la conservazione. Tali codici sono definiti dall' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I limiti spaziali e temporali per svolgere l'attività subacquea a scopo ricreativo o di apnea a scopo ricreativo nelle zone identificate come area di aggregazione di habitat e specie vulnerabili sono definiti, tenendo conto dei luoghi e dei tempi di riproduzione di tali specie, da ISPRA, su indicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e dagli enti gestori delle Aree Marine Protette (AMP) nelle aree di competenza. Le Regioni e gli enti gestori delle AMP possono inoltre prevedere ulteriori misure di tutela degli habitat marini e monitoraggio dell'attività subacquea ricreativa, anche in collaborazione con enti scientifici e organizzazioni non governative. Le disposizioni di cui al presente comma si

applicano anche per l'attività di apnea a scopo ricreativo come definita all'Art. 8, comma 1a-bis."

8.4

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) «Attività di apnea a scopo ricreativo»: attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di apnea e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea senza l'uso di autorespiratori. L'immersione dipende totalmente dall'ossigeno accumulato con il proprio respiro prima di immergersi e non è svolta per motivi tecnici o agonistici.».

Art. 9

9.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea».

9.3

FINA, BASSO, IRTO

Al comma 1 sostituire le parole: «e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea» con le seguenti: «e delle norme che garantiscono la sicurezza delle immersioni».

9.100 (già 9.7)

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «svolte da privati e».

9.101 (già 9.10)

FINA, BASSO, IRTO

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d) e f), devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.».

9.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È vietato effettuare manovre di avvicinamento, sosta o transito, a velocità superiore a 5 nodi in prossimità del raggio di sicurezza di cui al primo periodo.».

ORDINI DEL GIORNO

G9.100

SALVITTI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di Valorizzazione della risorsa mare (AS 1624)

premesso che

l'articolo 9, al comma 1, prevede, per le attività di immersione subacquea, il rispetto delle normative in materia di protezione ambientale e tu-

tela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI e di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere, senza oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di un organo consultivo permanente, con funzioni di monitoraggio dell'attività di programmazione ed elaborazione normativa delle norme UNI, CEI e degli altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Ue.

G.9.101

BASSO, IRTO, FINA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1624-A, recante Valorizzazione della risorsa mare,

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame disciplina lo svolgimento delle attività di immersione subacquea; in particolare, il suo comma 4 conferma che le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito si debbano mantenere ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo;

sarebbe auspicabile altresì, al fine di migliorare la sicurezza di chi svolge l'attività subacquea ricreativa, garantire che le unità da diporto, da traffico o da pesca non possano effettuare neanche manovre di avvicinamento a tale area di sicurezza o di transito a ridosso della medesima ad una velocità superiore a 5 nodi;

impegna il Governo:

a favorire la maggiore sicurezza di chi svolge attività subacquea mediante la predisposizione di tutte le misure finalizzate a limitare a 5 nodi la velocità delle unità da diporto, da traffico o da pesca nelle manovre di avvicinamento all'area di sicurezza dei subacquei o di transito a ridosso della medesima.

EMENDAMENTI

Art. 10

10.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «guida subacquea,» inserire le seguenti: «in corso di validità».

10.4

FINA, BASSO, IRTO

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente: «g) certificato medico, in corso di validità, rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, quanto meno di idoneità all'attività sportiva non agonistica, o un certificato medico di idoneità all'attività subacquea, rilasciato in uno Stato membro dell'Unione europea;».

10.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «certificato medico,» inserire le seguenti: «di idoneità all'attività sportiva non agonistica,».

Art. 11

11.3

FINA, BASSO, IRTO

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, dotate di certificazione e marcatura CE, e in perfetto stato di funzionamento;».

11.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «conformi alle normative dell'Unione europea» con le seguenti: «dotate di certificazione e marcatura CE».

11.6

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «primo soccorso» aggiungere, in fine, la seguente: «subacqueo».

11.9

FINA, BASSO, IRTO

*Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Il numero massimo per la partecipazione alle immersioni di addestramento è stabilito da *standards* internazionalmente riconosciuti. Per le immersioni guidate, il numero massimo di subacquei che ogni guida può accompagnare può essere eventualmente stabilito, per particolari situazioni ambientali, dagli Enti parco e dagli Enti di gestione di un'area marina, ove presenti. In ogni caso possono essere regolamentati da eventuali ordinanze della Capitaneria di Porto competente per territorio.».*

11.12

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 9 sostituire le parole: «codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e i relativi decreti attuativi,» con le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica del 1991, n. 435, relativo regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare».

Art. 12

12.1

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) atto costitutivo registrato, statuto e iscrizione negli appositi registri nazionali e regionali».

12.4

FINA, BASSO, IRTO

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, dotate di certificazione e marcatura CE, e in perfetto stato di funzionamento;».

12.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni dotate di certificazione e marcatura CE, e in perfetto stato di funzionamento.».

Art. 13

13.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: «pianificazione degli spazi marittimi vigenti» inserire le seguenti: «e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale».

13.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «soccorso e monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, nonché il rispetto di adeguati standard di sicurezza del lavoro, di qualificazione professionale degli operatori e di organizzazione delle attività subacquee svolte nelle zone individuate»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'individuazione delle zone di interesse turistico subacqueo, il decreto di cui al comma 1 tiene conto, in via preventiva, degli impatti occupazionali e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alla stagionalità delle attività, alla continuità occupazionale, alla qualificazione professionale e alle condizioni di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati.»;

c) al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto di standard nazionali in materia di formazione professionale, sicurezza sul lavoro, inquadramento contrattuale e tutela previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati».

13.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interazioni con la megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquea o apnea ricreativa)

1. Le imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, devono mantenere una distanza di almeno 300m dagli esemplari di megafauna marina e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.

2. È fatto divieto alle imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, di:

a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini;

b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'esemplare, salvo in caso di rischio di collisione;

d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

3. In caso di avvicinamento dell'esemplare o degli esemplari procedere con solo abbrivio, al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

4. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100m dall'animale.

5. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «g-bis) «megafauna marina»: mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine;»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a 12.000.»;

c) all'articolo 14, comma 4, sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti: «commi 2, 3 e 5-bis».

13.0.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interazioni tra megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquea o apnea ricreativa)

1. Ai fini della presente legge si intende per "megafauna marina", mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine.

2. Le imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, devono mantenere una distanza di almeno 300m dagli esemplari di megafauna marina e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.

3. È fatto divieto alle imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, di:

a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini;

b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'esemplare, salvo in caso di rischio di collisione;

d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

4. In caso di avvicinamento dell'esemplare o degli esemplari procedere con solo abbrivio, al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

5. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100m dall'animale.

6. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti.».

13.0.3

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Avvistamenti ed interazioni tra megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquee o apnea ricreativa)

1. Ai fini della presente legge si intende per "megafauna marina", mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine.

2. Al fine di ridurre la perturbazione della megafauna marina, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) definisce specifici codici di condotta volti a regolare, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici, il comportamento di imbarcazioni e soggetti coinvolti in avvistamenti ed interazioni con la megafauna medesima, individuando distanze da mantenere, strumenti di avvistamento, movimenti e velocità consentiti in caso di avvistamento o avvicinamento, modalità e distanze di osservazione.

3. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti.».

Art. 15

15.1

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sopprimere i numeri 1) e 3);*
- b) sopprimere le lettere i), l), m) e n);*

- c) alla lettera o) sopprimere il numero 2);
d) sopprimere la lettera r).*
-

15.4

FREGOLENT, BASSO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente: «2-ter. Qualora la locazione di imbarcazioni e navi da diporto sia concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio dopo che, a favore di questa, è stata trascritta la dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 24-bis. In tal caso è ammesso l'uso commerciale dell'unità per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2.».

15.6

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «2-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei casi previsti dal presente comma, al soggetto privato le amministrazioni comunali rilasciano l'autorizzazione per la locazione di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 8 della legge del 1992 n. 21.».

15.20

FREGOLENT, BASSO

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «o per un itinerario concordato».

15.24

FREGOLENT, BASSO

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

Art. 17

17.0.100 (già 17.0.4)

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 17-bis.1

(Norme di sicurezza per la navigazione da diporto in prossimità di grotte marine)

1. L'ingresso nelle grotte marine da parte di imbarcazioni da diporto e' consentito esclusivamente con motori spenti.

2. È vietato l'ingresso nelle grotte marine che ospitano *habitat* sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina. Tali grotte sono identificate da ISPRA, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ente gestore dell'AMP definisce, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale delle aree protette.

3. Le attività subacquee ricreative all'interno delle grotte devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

«Art. 17-bis.2

(Condotta in caso di avvistamento di megafauna marina)

1. In caso di avvistamento di megafauna marina le imbarcazioni da diporto devono mantenere una distanza di almeno 300m dagli esemplari e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.

2. È fatto divieto alle imbarcazioni da diporto di: a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini; b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale; c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'animale, salvo in caso di rischio di collisione; d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

3. In caso di avvicinamento dell'esemplare procedere con solo abbrevio al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

4. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100m dall'animale.

5. I soggetti autorizzati alla navigazione nelle Aree Marine Protette devono informare gli utenti sulle regole di condotta responsabile in caso di interazione con fauna marina, promuovendo il rispetto della biodiversità e delle normative vigenti.».

17.0.101 (già 17.0.5)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 17-bis.1

*(Norme di sicurezza per la navigazione
da diporto in prossimità di grotte marine)*

1. L'ingresso nelle grotte marine da parte di imbarcazioni da diporto è consentito esclusivamente con motori spenti.

2. È vietato l'ingresso nelle grotte marine che ospitano habitat sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina. Tali grotte sono identificate da ISPRA, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In un Area Marina Protetta, è competenza dell'Ente Gestore dell'AMP definire, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale.

3. Le attività subacquee ricreative all'interno delle grotte devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

Art. 17-ter

17-ter.0.101 (già 17.0.6)

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-quater

*(Norme di sicurezza per la navigazione
da diporto in prossimità di grotte marine)*

1. Ispra, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, identifica:

a) le grotte marine in cui è consentito l'ingresso da parte di imbarcazioni da diporto esclusivamente a motori spenti;

b) le grotte marine che ospitano *habitat* sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina, in cui è vietato l'ingresso;

c) le grotte nelle quali le attività subacquee ricreative devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

2. Nelle aree marine protette, è competenza dell'Ente Gestore definire, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale.».

Art. 19

19.0.5

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 172-bis codice della navigazione)

1. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio cui al comma 1 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.».

19.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 172-bis codice della navigazione)

1. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio cui al comma 1 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.».

Art. 22

22.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri» inserire le seguenti: «, fatta salva la possibilità per le Regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio».

Art. 25

25.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Il riutilizzo delle piattaforme dismesse può includere, a titolo esemplificativo e non esclusivo, finalità di ricerca scientifica marina, monitoraggio ambientale, acquacoltura sostenibile, energia rinnovabile, turismo e pesca subacquea.».

25.4

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il riutilizzo delle piattaforme dismesse può includere, a titolo esemplificativo e non esclusivo, finalità di ricerca scientifica marina, monitoraggio ambientale, acquacoltura sostenibile, energia rinnovabile, turismo e pesca subacquea.».

Art. 26

26.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: «enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti:
«, nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio,».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 27

G27.100

BERGESIO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante valorizzazione della
risorsa mare;

premesso che:

il comparto della pesca marittima nazionale attraversa una fase di particolare difficoltà, aggravata dalle forti tensioni sul mercato internazionale, a causa delle quali si registra un'ulteriore e forte contrazione della redditività delle imprese di settore;

uno degli effetti scaturiti dall'attuale situazione di criticità riguarda la riduzione della disponibilità di personale qualificato da poter imbarcare, con particolare riguardo alle figure apicali di bordo;

numeroso imprese del comparto segnalano infatti crescenti difficoltà nel reperimento di figure professionali idonee a garantire la piena operatività delle imbarcazioni, con il rischio di interruzioni delle attività e conseguenti ricadute economiche e sociali sulle comunità costiere;

in relazione alla normativa che disciplina la nazionalità dei componenti dell'equipaggio marittimo, sarebbe utile consentire, in casi di particolare necessità, delle ipotesi di deroga dall'obbligo del possesso della cittadinanza italiana o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea per la qualifica di comandante della pesca marittima;

la deroga, opportunamente regolata, potrebbe rappresentare uno strumento valido per assicurare la continuità operativa delle imbarcazioni della pesca marittima, salvaguardando al contempo gli standard di sicurezza e professionalità richiesti dall'ordinamento;

la continuità operativa delle imprese della pesca marittima è essenziale per la tutela dell'economia costiera, dell'occupazione locale e della filiera agroalimentare nazionale;

impegna il Governo:

a voler adottare gli opportuni atti affinché, secondo criteri chiari, rigorosi e trasparenti, possano essere rilasciate nei casi di particolare necessità le autorizzazioni all'imbarco di cittadini extracomunitari con la qualifica di comandante, assicurando la tutela della sicurezza della navigazione e gli standard professionali richiesti dall'ordinamento.

EMENDAMENTI

Art. 30

30.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1 sopprimere le parole da: «e sono aggiunte» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla rappresentanza nelle commissioni di riserva delle aree marine protette».

Art. 30-*bis*

30-*bis*.100

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere l'articolo
